

Comune di PORTOMAGGIORE
Provincia di FERRARA

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE SITO IN VIA PORTONI BANDISSOLO LOCALITA' PORTOVERRARA

INTEGRAZIONI FEBBRAIO 2024

Spazio riservato all'Ufficio Tecnico

COMMITTENTE

CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "G.NICOLI" s.r.l.
con sede in CREVALCORE (BO)
via Sant'Agata n° 835
C.F./P.Iva: 01529451203



PROGETTISTA E D.L.

Arch. GIANNI MAZZONI
C.F: MZZGNN70MO5A944F



Dott. Ing. MARIO SUNSERI

N° TAVOLA

Elaborato

**Allegato 3.2 - Caratteristiche dei piani
(capitolo 2) Rapporto ambientale ai fini
della VAS - rev. febbraio 2024**

Scala

Data

02/02/2024

Rev 01

Rev 02

Rev 03

SOMMARIO

2.	CARATTERISTICHE DEI PIANI.....	2
2.1.	PREMESSA.....	5
2.2.	<u>SINTESI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) UNIONE VALLI E DELIZIE.....</u>	<u>5</u>
2.3.	<u>COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA</u>	<u>8</u>
	2.3.1 Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati (PRRB) – Emilia-Romagna	8
	2.3.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Emilia-Romagna	15
	2.3.3 Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale (PTCP) – Provincia Di Ferrara	16
	2.3.4 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) – Provincia di Ferrara.....	28
	2.3.5 Rete Natura 2000 (vincoli naturalistici in relazione a ZSC, SIC e ZPS).....	29

2. CARATTERISTICHE DEI PIANI

Il presente documento costituisce l’**aggiornamento del capitolo 2 intitolato “Caratteristiche dei piani”** dell’elaborato già presentato Rapporto ambientale ai fini della VAS e lo sostituisce in toto.

Tale aggiornamento risponde alle richieste di integrazioni ricevute nello sviluppo del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto “Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione” situato nel comune di Portomaggiore (FE), ed in particolare:

- *Per quanto attiene l’inquadramento programmatico, si richiama la necessità di esplicitare la verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata relativa al Piano dei Rifiuti, nello specifico con l’art. 22 delle norme e il capitolo 12.4 di piano (richiesta dell’Unione dei comuni Valli e Delizie);*
- *Con riferimento alla pianificazione urbanistica e territoriale, stante la modifica del quadro di riferimento programmatico rispetto alle valutazioni contenute nello screening a VIA, anche per chiarire le competenze di questa Provincia nel procedimento avviato, è necessario acquisire (richiesta della Provincia di Ferrara):*
 1. *Condurre un approfondimento su tale tematica, in primis valutando una collocazione più idonea all’insediamento dell’attività in progetto (si vedano le considerazioni di cui al punto successivo), di cui dar conto nel SIA e nel Rapporto ambientale, come di seguito argomentato.*
 2. *La presentazione di una relazione a firma del funzionario preposto dell’unione, nella quale si dia evidenza della coerenza del progetto con la pianificazione di competenza, attraverso un’analisi di confronto con tutti gli strumenti urbanistici vigenti (PUG, ZAC), con esplicitazione della coerenza con le strategie degli stessi e dei contenuti di variante del progetto proposto (Relazione di conformità urbanistica). Si anticipa sin d’ora che, in riferimento a quanto emergerà della Relazione di conformità urbanistica di cui sopra, le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale dovranno essere adeguate di conseguenza.*
 3. *Un aggiornamento del Rapporto Ambientale ai fini VAS allo scopo di:*
 - *Adeguarne i contenuti alle valutazioni riportate nella Relazione di conformità urbanistica predisposta dall’Unione Valli e Delizie (vedi punto 2);*
 - *Estendere la trattazione della coerenza con il PTCP vigente a tutti i sistemi ed elementi oggetto di tutela, con particolare riferimento a:*
 - *Sistema delle aree agricole (art. 11 delle norme, il cui contenuto anticipa quanto riportato dall’art. 6, c. 5 della L.R. 24/2017);*
 - *Sistema delle infrastrutture (titolo IV delle norme), anche in riferimento alle criticità sopra evidenziate circa le interferenze con la viabilità provinciale (vedi punto 1);*
 - *Aree idonee/prechuse all’insediamento di impianti inerenti i rifiuti (artt. 31 e 32 delle norme). A tale proposito si evidenzia che il PTCP vigente non ha ancora recepito le disposizioni del Piano Regionale di*

Gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei siti contaminati (PRRB 2022-2027) entrato in vigore il 05/08/2022;

- *Il sistema produttivo (artt. Da 39 a 43 delle norme).*
 - *Estendere la valutazione di coerenza con il citato PRRB 2022-2027, con particolare riferimento all'individuazione delle aree non idonee e ai criteri per l'individuazione delle aree idonee. Come detto, il PTCP vigente non ha ancora recepito il disposto dell'art. 17 delle norme del PRRB (individuazione aree idonee) pertanto, per questo tema, si rimanda ai criteri richiamati al paragrafo 12 della Relazione del medesimo piano regionale, da coordinarsi con il quadro programmatico vigente.*
- *Si chiede di aggiornare il capitolo relativo al quadro programmatico, con riferimento anche al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei siti contaminati (PRRB 2022-2027), entrato in vigore il 05/08/2022, per quanto riguarda i criteri di localizzazione delle aree idonee/non idonee per gli impianti relativi alla gestione dei rifiuti (art. 21 delle NTA e capitolo 12 della Relazione Generale – richiesta n. 13 di Arpae).*

In riferimento alle richieste della Provincia di Ferrara:

- 1) si sottolinea che le richieste indicate comportano l'aggiornamento del Cap. 2 del Rapporto Ambientale, per tanto il presente capitolo soddisfa tale indicazione;
- 2) si riporta di seguito la *Relazione di Conformità Urbanistica* allegata alla richiesta di integrazioni dell'unione dei Comuni Valli e Delizie.

Relazione di conformità urbanistica

La presente relazione soddisfa la richiesta della Provincia di Ferrara, ma non sostituisce il parere più di dettaglio che verrà espresso a seguito della valutazione delle integrazioni presentate nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Il documento “Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale” (SQUEA) definisce quale prima macro-indicazione strategica la “valorizzazione ambientale ed economica del territorio vasto rurale”, attinente al tema in questione in relazione ai seguenti obiettivi generali, come definiti nel modello dati regionale del PUG:

- *la tutela e valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico;*
- *il riconoscimento e la salvaguardia dei servizi eco-sistemici del territorio;*
- *la riduzione dell'esposizione alle criticità ambientali e ai rischi;*
- *agricoltura sostenibile.*

Tali obiettivi vengono poi declinati nel PUG sulla base delle Politiche ed Azioni codificate a livello regionale, rivolte allo sviluppo di una agricoltura sostenibile ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e storiche, anche attraverso lo sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero, quale maggiore opportunità di integrare e diversificare l'economia locale:

- *tutela, valorizzazione e potenziamento delle aree naturali protette e degli habitat più importanti salvaguardando funzionalità ecologica e valore paesaggistico ambientale;*
- *valorizzazione del paesaggio agrario, delle filiere agroalimentari, delle produzioni tipiche; tutela e rafforzamento dell'agricoltura periurbana di prossimità;*
- *salvaguardia della qualità dei terreni, per favorire produzioni agricole a più elevato valore paesaggistico, oltre che economico;*
- *orientamento all'agricoltura di precisione riferita all'uso razionale degli input di processo;*
- *orientamento a modelli colturali e a sistemi di irrigazione che riducano il fabbisogno idrico;*
- *sviluppo di produzioni tipiche da connotare con specifici marchi di origine, anche quale contributo all'immagine e al marketing del territorio;*

- promozione della multifunzionalità in agricoltura; favorire la nascita di nuova imprenditoria e nuove attività nei servizi turistici e agrituristici;
- attrezzare e promuovere itinerari di fruizione colleganti le risorse storiche e quelle naturalistiche, in particolare per la mobilità lenta: cicloturismo, ippoturismo, diportistica.

In relazione alla strategia per luoghi della SQUEA, l'intervento ricade nella porzione di territorio definito “Le Vecchie Terre”, che sebbene ad una prima lettura a larga scala possa apparire quasi privo di rilevanti emergenze di valore naturalistico ed ecologico, ad una ricognizione più ravvicinata, offre una discreta rete di aree minute di valore naturale, effettivo o potenziale, che assumono un importante ruolo di connessione ecologica in contesti altamente artificiali, sia dal punto di vista idraulico che delle colture agricole estensive. E anche dal punto di vista delle risorse storiche, sono presenti diffuse risorse minori, o di valore testimoniale come l'immobile oggetto dell'intervento, che nel loro insieme, rappresentano una parte sostanziale del patrimonio identitario del territorio.

Il PUG supera quindi la concezione di bene culturale come risorsa eccellente a cui è attribuito un valore intrinseco assestante, ma fa propria la nuova concezione che riconosce significato ai legami tra il singolo bene e il suo contesto, conferendo valenza testimoniale anche al patrimonio edilizio rurale sparso. In particolare, per quest'ultimo come individuato dal PUG, il piano prevede forme di regolamentazione attente alla conservazione del rapporto tra le diverse strutture edilizie, e tra queste e gli spazi aperti costituiti dalle corti, dai nuclei rurali, e dal territorio circostante, e quindi non volge solo alla tutela del singolo edificio, ma anche delle sue connessioni con l'intorno.

Come sopra esplicitato, alcune delle principali strategie del PUG riguardano il territorio rurale declinato in tutte le sue forme, dalla tutela del paesaggio agrario e delle emergenze di valore naturalistico o storico-testimoniale, ancorché diffuse, fino alla valorizzazione di un'agricoltura sostenibile con indirizzo verso produzioni agricole che contemperino maggior valore economico unitario e maggiore sostenibilità ambientale.

Per quanto attiene invece la disciplina degli interventi diretti, il PUG ha fatto propri i presupposti legislativi legati alla LR 24/2017, che considerano il territorio rurale di fatto inedificabile se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo, e quindi le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono essere funzionali all'attività agricola ed a quelle ad essa connesse.

Nel rispetto di tali indirizzi normativi, il PUG non consente quindi l'insediamento di nuove attività produttive secondarie in territorio rurale.

Pur prendendo atto che il sito dell'intervento non ricade entro aree protette, e che al contorno non risultano specifici elementi di interesse ecologico o naturalistico da salvaguardare o risorse turistiche, l'intervento è interessato comunque dal vincolo di “Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150” e concerne un bene di interesse storico-testimoniale con tutela 2.2 e 2.4.

Quindi resta, ed è cruciale sulla base delle strategie del PUG, considerare il legame tra il singolo bene e il suo contesto ad ampio spettro, non solo dal punto di vista della tutela del patrimonio, ma anche riguardo al profilo della coerenza/compatibilità con la valorizzazione dell'economia agricola e in particolare produzioni agricole certificate.

L'intervento invece propone il cambio d'uso di un edificio tutelato verso un uso produttivo non confacente con la strategia per luoghi delle “Vecchie Terre”, sia dal punto di vista di preservazione del bene in se stesso che di connessione fra emergenze diffuse a tutela del patrimonio identitario del territorio.

Inoltre, la nuova volumetria riconducibile soprattutto all'opificio, con la sua altezza di m. 12,00 determina un rilevante impatto sul contesto, oggetto nel PUG delle suddette Politiche ed Azioni concernenti la valorizzazione del paesaggio agrario.

L'uso previsto per lo stabilimento in questione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Edilizio, è c1 ossia attività manifatturiere, essendo un impianto per l'ambiente gestito da privati con fini di lucro. Il PUG consente l'ampliamento o nuova costruzione solo per attività già insediate nel territorio rurale, ma non l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie. Viceversa, gli usi produttivi c1 sono ammessi negli ambiti produttivi, idonei a sostenere e mitigare gli impatti sul territorio delle attività ivi insediate.

Dall'analisi del progetto emerge inoltre che non si tratta di un intervento di mera ristrutturazione edilizia come definita dalla LR 15/2013, ma di nuova costruzione, non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo.

Vengono infatti demoliti degli edifici ex zootecnici, e ricostruiti con volumetrie e superfici notevolmente superiori a quelle esistenti, tanto da configurarsi come nuova costruzione; a fronte di una volumetria demolita pari a circa mc. 13.712,

vengono ricostruiti volumi pari a circa mc 36.252, ossia un incremento di oltre il 250% rispetto allo stato di fatto. Occorre altresì segnalare che in tali conteggi non è computato il biofiltro che, pur costituendo un volume tecnico, ingenera una superficie impermeabilizzata di circa mq 520.

Occorre sottolineare infatti il grado di impermeabilizzazione del suolo che l'intervento ingenera, dovuta ai nuovi fabbricati, al biofiltro ed alle varie pavimentazioni esterne, che contrasta sia con gli obiettivi di riduzione dell'esposizione alle criticità ambientali e ai rischi che con il principio di contenimento di consumo del suolo della LR 24/2017.

Si richiama la macro-strategia del PUG legata alla rigenerazione e resilienza dei centri abitati, soprattutto per l'aspetto legato alla tutela e salvaguardia dei centri minori. Dall'analisi della componente traffico riportata nella relazione di Impatto Ambientale, emergono pesantissime ripercussioni sui probabili centri abitati interessati dall'incremento di traffico pesante (mezzi a copertura telonata), sia a livello della sicurezza dei cittadini e della tutela della qualità della vita, oltre che a livello di impatto odorigeno, inquinamento atmosferico ed acustico.

Si ritiene utile richiamare altresì il principio dettato dall'art. 36 comma 5 lettera d) della LR 24/2017, che in materia di recupero di edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, subordina lo stesso alla dotazione minima di infrastrutture necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale, per le quali si rimanda alle valutazioni dei rispettivi enti.

In sintesi, in esito alle strategie ed agli obiettivi del PUG sopra richiamati, l'intervento in argomento comporta variante al PUG rispetto alle seguenti tematiche:

- l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;
- cambio di destinazione d'uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4;
- nuova costruzione non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
- per le modifiche prospettate di allargamento della careggiata di via Bonacciola e la realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio.

2.1. PREMESSA

Il Piano Urbanistico Generale (PUG) è lo strumento di pianificazione dei territori ricadenti nell'Unione Valli e Delizie di cui il comune di Portomaggiore fa parte insieme ai comuni di Argenta e Ostellato. È stato approvato in forma associata dall'Unione delle Valli e Delizie con delibera di C.U. n. 36 del 29/09/2022.


La proposta di variante al PUG dell'Unione Valli e Delizie qui analizzata non influenza altri piani sovraordinati e interessa modifiche cartografiche e normative localizzate, consistenti nell'assegnazione della destinazione C1. Attività manifatturiere all'area attualmente individuata dalla dicitura territorio agricolo ad alta vocazione produttiva – AVP interessata dalla realizzazione dell'impianto per il recupero con riutilizzo dei fanghi biologici da depurazione.

Di seguito si riporta una sintesi della proposta di variante assieme ad una breve ricognizione programmatica che ha permesso la valutazione delle interazioni con i piani e gli strumenti di programmazione e di gestione del territorio.

2.2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) UNIONE VALLI E DELIZIE

Il territorio del Comune di Portomaggiore rientra nell'Unione Valli e Delizie che ha approvato il PUG con delibera del Consiglio d'Unione n. 36 del 29/09/2022. Contestualmente al PUG è entrato in vigore anche il Regolamento Edilizio (RE), approvato con delibera di Consiglio Unione n. 37 del 29/09/2022.

Nella figura seguente viene riportato l'estratto cartografico che descrive lo stato di fatto.



Nella figura seguente si riporta la modifica proposta per la suddetta Tav_6.1 - *Disciplina degli interventi diretti nel territorio rurale*.




Fig. 2.2.2 - Stralcio della Tav. 6.1 “Disciplina degli interventi diretti nel territorio rurale” del PUG dell’Unione Valli e delizie a seguito di variante

Considerando la sintesi dell’analisi delle strategie e degli obiettivi del PUG elaborata dall’Ing. Alice Savi, redattrice della Relazione di conformità Urbanistica dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ossia “[...] in esito alle strategie ed agli obbiettivi del PUG sopra richiamati, l’intervento in argomento comporta variante al PUG rispetto alle seguenti tematiche:

- l’insediamento ex-novo di attività produttive secondarie in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;
- cambio di destinazione d’uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4;
- nuova costruzione non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
- per le modifiche prospettate di allargamento della careggiata di via Bonacciola e la realizzazione di piazzole per l’incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell’opera e apposto il vincolo preordinato all’esproprio.”,

per i primi tre punti dell’elenco puntato, il rilascio dell’autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/06 prevederà che il provvedimento autorizzatorio unico per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. Inoltre, la disposizione prevede che “entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”

In perfetta sintonia con la *ratio* che anima l’istituto giuridico della conferenza di servizi - quale modello procedimentale di semplificazione - l’autorizzazione unica ambientale è idonea a spiegare direttamente effetti sulla pianificazione territoriale, costituendo di per sé una variante puntuale che non abbisogna di alcuna manifestazione di assenso da parte degli organi in via ordinaria competenti per la pianificazione. Per cui, il Comune pur conservando il diritto di partecipazione procedimentale in seno alla conferenza dei servizi nella quale far valere la propria posizione non può pregiudicare per le sole ragioni legate al “governo del territorio” l’esito positivo del procedimento ambientale. In altri termini, la legge prevede per tabulas la prevalenza dell’interesse ambientale, rispetto al potere di pianificazione di competenza comunale che in un’ottica di ponderazione tra interessi appare soccombente. Da ultimo, infatti, l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Campano nel riconoscere la natura di variante allo strumento urbanistico ha statuito altresì che “resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell’impianto autorizzato, senza necessità di attivare previamente la complessa procedura dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore (cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 01/04/2015, n. 1883)”.

Per ciò che riguarda l’ultimo punto, invece, in accordo con quanto comunicato, verrà dichiarata la pubblica utilità dell’opera e sarà apposto il vincolo preordinato all’esproprio.

2.3. COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Di seguito si riporta un inquadramento dei principali piani e strumenti di programmazione e gestione del territorio vigenti nell’area al fine di fornire una descrizione della localizzazione dell’intervento, con particolare riferimento alla sensibilità ambientale dell’area geografica in cui viene ad inserirsi e al fine di valutare la coerenza della variante con la pianificazione vigente. Gli strumenti analizzati sono di seguito elencati.

Tab. 2.1 – Strumenti di programmazione e gestione del territorio analizzati	
Par.	Riferimenti
2.3.1	Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati (PRRB) Emilia-Romagna
2.3.2	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Emilia-Romagna
2.3.3	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – Provincia di Ferrara
2.3.4	Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti – Provincia di Ferrara
2.3.5	Rete Natura 2000 (vincoli naturalistici in relazione a SIC e ZPS)

2.3.1 Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati (PRRB) – Emilia-Romagna

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati 2022-2027 (PRRB) è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 87 del 12/07/2022. Il Piano è entrato in vigore in seguito alla pubblicazione nel BURERT telematico n. 244 del 5/08/2022 dell’avviso di approvazione ed è scaricabile dal link del sito <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/temi/rifiuti/piano-rifiuti/nuovo-piano-rifiuti-2022-2027/prrb-22-27>. La relazione generale di Piano riporta, nella parte IV, i Criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

In Emilia-Romagna i metodi normalmente utilizzati per il trattamento finale dei fanghi prodotti sono:

- spandimento in agricoltura (R10);
- deposito in discarica (D1);
- incenerimento (D10);
- trasporto a centri specializzati nella pratica del compostaggio (R3);
- produzione gessi di defecazione.

L'utilizzo dei fanghi di depurazione, sia in agricoltura sia attraverso altre forme, condotto nel rispetto delle dosi e dei requisiti di qualità previsti, si sta rivelando in questi anni di importanza crescente in previsione di una continua diminuzione dei quantitativi smaltiti in discarica.

In conformità a quanto indicato dalla normativa di settore, per assicurare il perseguimento degli obiettivi di Piano la gestione dei fanghi dovrà seguire le indicazioni di seguito riportate:

- l'utilizzo agronomico diretto e indiretto, in via prioritaria, per i fanghi di depurazione nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore (deliberazione G.R. n. 2773/2004, modificata dalla D.G.R. n. 285 del 14 febbraio 2005 e DGR n. 1776/2018);
- in alternativa dovrà essere favorito il conferimento dei fanghi con le caratteristiche idonee al compostaggio e alla digestione anaerobica;
- un utilizzo alternativo può essere il recupero di energia e l'utilizzo in parziale sostituzione dei combustibili fossili non rinnovabili;
- il trattamento biologico e fisico/chimico e infine la discarica devono rappresentare le opzioni ultime da scegliere.

Nel **Cap. 12** della Parte 4 – *Programmi e linee guida in materia di rifiuti* della Relazione Generale (*“Criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi idonei allo smaltimento e al recupero dei rifiuti”*) **il Piano dispone riguardo ai criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.**

In particolare si riporta: *“Le esigenze di integrare l'obiettivo della tutela dell'ambiente con la realizzazione di nuovi impianti e di ridurre drasticamente il consumo di suolo porta, quindi, necessariamente a localizzare questi ultimi, in via prioritaria, nelle aree produttive già urbanizzate e, per quelli generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di integrare i diversi cicli delle materie orientate al recupero, nelle Aree (Produttive) Ecologicamente Attrezzate (AEA) sia di rango comunale che sovracomunale”*.

Il piano specifica che *“Occorre considerare innanzitutto gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) e del Paesaggio, in quanto aree di notevole interesse pubblico e ambiti territoriali tutelati per legge (artt. 142 e 136 del Codice). In tali aree, che successivamente all'adeguamento previsto dal Codice saranno integrate all'interno del PTPR, la legge non prevede un esplicito divieto di realizzazione degli impianti, ma l'eventuale previsione risulterà significativamente condizionata, essendo subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.”*. In aggiunta: *“Sono territori, comunque, non idonei alla realizzazione di nuovi impianti, le aree individuate dalla direttiva 92/43/CEE c.d. “Habitat” e dal D.P.R. 357/1997 (SIC), dalla direttiva 79/409 “Uccelli” e dalla legge n. 157/1992 (ZPS), dalla legge*

quadro sulle aree protette n. 394/1991, e dalla convenzione Ramsar che costituiscono una rete di paesaggi di imprescindibile valore ed eccellenza del nostro Territorio”.

Al **paragrafo 12.4** il nuovo PRRB dispone riguardo al sistema impiantistico futuro e precisamente:

12.4 - DESCRIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ADATTE AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

“Con riferimento ai criteri di individuazione delle aree adatte allo smaltimento dei rifiuti urbani, si evidenzia che il sistema impiantistico esistente, sviluppato dalla pianificazione provinciale, consente l'autosufficienza per l'intero territorio regionale e, pertanto il Piano non prevede, nell'ambito dei fabbisogni, che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per tali rifiuti. Conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento dei rifiuti urbani rispetto al sistema impiantistico esistente.

Inoltre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in tema di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti speciali, il Piano stima che il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica sia soddisfatto dagli impianti esistenti; conseguentemente in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento.

In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all'interno delle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree Ecologicamente Attrezzate di cui al D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati oltre che nei luoghi di cui al precedente paragrafo anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE) nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente.

Gli impianti di compostaggio di rifiuti possono essere localizzati in area agricola esclusivamente qualora l'attività sia svolta da soggetto qualificabile come imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre compost per la medesima impresa agricola ovvero per le imprese agricole con esso consorziate.

I centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006 sono di norma localizzati in aree interne o contigue alle aree a prevalente destinazione produttiva o nelle Aree ecologicamente attrezzate. Tali impianti costituiscono dotazioni territoriali di cui all'articolo 9 della L.R. 24/2017 e la loro localizzazione compete agli strumenti urbanistici comunali con riguardo ai criteri menzionati nel presente comma”.

In accordo con quanto riportato nel cap. 12.4, quindi, solo in via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti sono preferibilmente da localizzare all'interno delle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva; l'ubicazione in area diversa dalla produttiva, quale quella in cui si trova collocato il sito oggetto d'intervento, non risulta escludente. Nel caso di assoggettamento a vincolo paesaggistico l'autorizzazione sarà subordinata all'autorizzazione paesaggistica,

Il punto 12.3 dispone circa i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento:

“L'individuazione delle aree non idonee parte dall'analisi del sistema vincolistico esistente, con l'obiettivo di mantenere una coerenza fra le determinazioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale. A tal fine l'individuazione delle aree non idonee si basa sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio.

In particolare, tale individuazione considera:

- **il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR;**
- **altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale”.**

Il PRRB, al fine di individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti fa principalmente riferimento al PTPR, in particolare nella **Tabella del punto 12.5.** (“RASSEGNA NORMATIVA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI”) sono elencati i vincoli relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti.

Con **riferimento al PTPR** sono elencati i seguenti gli articoli che pongono vincoli riguardo all'insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti:

- art. 10 - sistema forestale e boschivo;
- art. 13 - zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;
- art. 14 - zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica;
- art. 15 - zone di tutela della costa e dell'arenile;
- art. 17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- art. 18 - invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- art. 21 (comma 2 lettere a – b1 - b2) - zone ad elementi di interesse storico - archeologico;
- art. 25 - zone di tutela naturalistica;
- art. 26 – zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità;
- art. 34 – tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano.

I seguenti articoli invece prevedono norme che consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti. La loro previsione è subordinata alla redazione di uno strumento di pianificazione nazionale, regionale o provinciale oppure a uno specifico approfondimento di un particolare tematismo:

- art. 9 - sistema dei crinali e sistema collinare;
- art. 11 – sistema delle aree agricole;
- art. 12 – sistema costiero;
- art. 19 - zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale;
- art. 20 - particolari disposizioni di tutela di specifici elementi;
- art. 21 - (comma 2 lett. c-d) - zone ad elementi di interesse storico – archeologico;
- art. 23 - zone di interesse storico - testimoniale;
- art. 27 – zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità;
- art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Riguardo all'analisi di tali vincoli si rimanda al paragrafo 3.2 della presente relazione in cui è analizzato nel dettaglio il PTPR.

Oltre ai vincoli del PTPR è riportata una rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti, precisamente la **Terza Colonna della Tabella 12.5** (*“Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti”*) del **Cap. 12: le norme elencate sono state recepite dagli strumenti urbanistici in vigore e analizzate nella presente relazione.**

Zone, sistemi ed elementi del P.T.P.R. che contengono norme di esclusione relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti	Zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme che consentono la realizzazione solo di alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti	Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti
Art. 10 Sistema forestale e boschivo	Art. 9 Sistema dei crinali e sistema collinare	Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs 42/04: art. 136 - immobili e aree di notevole interesse pubblico; art. 142 – aree tutelate per legge. In tali zone non vi è l'esplicito divieto di realizzazione di impianti, ma l'eventuale previsione risulterebbe significativamente condizionata, essendo subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune previo parere vincolante della Soprintendenza competente
Art. 13 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 11 Sistema delle aree agricole	(Aree SIC) direttiva 92/43 "Habitat", recepita dal D.P.R n. 357/97 e successivo n. 120/03
Art. 14 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica	Art. 12 Sistema costiero	(Aree ZPS) direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n.157/92
Art. 15 Zone di tutela della costa e dell'arenile	Art. 19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	legge quadro sulle aree protette n. 394/91s.m.i.
Art. 17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Art. 20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi	D.P.R. 8-9-1997 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Art. 18 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	Art. 21 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (comma 2, lett. c – zone di tutela della struttura centuriata; lett. d – zone di tutela di elementi della centuriazione)	D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar
Art. 21 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (comma 2 lett. a, b1, b2)	Art. 23 Zone di interesse storico-testimoniale	L.R. 6/2005, (Aree Protette e Parchi Regionali)
Art. 25 Zone di tutela naturalistica	Art. 27 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	Fasce di rispetto infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc..)
Art. 26 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità	Art. 28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	Piano Regionale di Tutela delle Acque
Art. 34 Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano		Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) nazionali, interregionali e regionali -Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) ³¹

Per concludere l’analisi del PRRB si riportano i seguenti stralci delle relative NTA pertinenti con il progetto proposto:

Articolo 20 - Disposizioni per i rifiuti speciali

“1. Il Piano assume:

- a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell’articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;*
- b) il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali nell’impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell’economicità della gestione nonché dell’equa ripartizione dei carichi ambientali.*

2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell’ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, prevede un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione.

3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un’analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento. A tale fine l’istanza è corredata da un’analisi compiuta e aggiornata circa l’esistenza di tale fabbisogno sulla base dei dati disponibili. Nell’autorizzazione di tale tipologia di impianti deve essere data preferenza ai progetti di ampliamento di siti già esistenti al fine di non pregiudicare ulteriormente consumo di suolo.

4. Nell’ambito del procedimento di cui al comma 3, qualora sia stato reso dall’amministrazione regionale un parere circa la positiva sussistenza di un fabbisogno di trattamento e l’impianto non sia realizzato entro un congruo termine da definirsi con deliberazione di Giunta, il quantitativo oggetto del parere non è computato ai fini della determinazione dei pareri successivi o dei fabbisogni complessivi.

5. Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali in coerenza con i fabbisogni previsti nel Piano.

6. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei termovalorizzatori è, salvo eventi emergenziali non prevedibili, autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.

7. le autorizzazioni degli impianti di discarica per rifiuti speciali site sul territorio regionale devono prevedere l’ingresso prioritario di rifiuti urbani rispetto ai rifiuti speciali per situazioni di particolare emergenza u richiesta della Regione.

8. Le disposizioni di cui al comma 3, 5, 6 e 7 del presente articolo hanno valore di prescrizione”.

Articolo 21 - Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

“1. I criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l’individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero sono riportati al capitolo 12 del Piano.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. La disposizione contenuta al presente comma costituisce una prescrizione di Piano e prevale automaticamente sulle eventuali disposizioni incompatibili contenute nelle pianificazioni vigenti.

3. Fermo restando i vincoli delle pianificazioni e delle normative vigenti, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti indicati al paragrafo 12.4 della relazione generale hanno carattere preferenziale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione provinciale”.

In accordo con quanto già sottolineato in precedenza, il criterio localizzativo secondo cui “In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all'interno delle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva [...]” deve essere considerato come preferenziale e questo non sottintende l'esclusione di una possibile localizzazione di impianti di recupero e trattamento rifiuti al di fuori delle suddette aree.

Ad integrazione di quanto già presentato, si riporta, come richiesto, anche l'art. 22 delle NTA:

Articolo 22 – Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti

- 1. Il Piano, nell'ambito dei fabbisogni, non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente.*
- 2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di Piano, al capitolo 8, si stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento tenuto conto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.*
- 3. In attuazione del principio di autosufficienza nello smaltimento di rifiuti, la pianificazione provinciale individua, tenuto conto anche delle indicazioni contenute al capitolo 12 della relazione generale di Piano, i luoghi idonei allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.*
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prescrittive con particolare riferimento alla pianificazione provinciale e al Piano d'ambito e agli atti amministrativi autorizzatori.*

Si sottolinea che l'intervento in progetto **non si configura come un impianto di smaltimento rifiuti, ma, bensì, come un impianto di recupero di rifiuti**; non trova quindi applicazione quanto descritto nell'art. 22 delle NTA del PRRB.

In conclusione, il Piano dispone per ciò che riguarda i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti analizzando gli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio. **L’attuazione della variante puntuale allo strumento urbanistico PUG permette di destinare il sito d’intervento a C1. Attività manifatturiere** per consentire, in relazione all’attuale destinazione urbanistica *territorio agricolo ad alta vocazione produttiva* – AVP, la realizzazione di un nuovo impianto ricadente nella tipologia G9 - *impianti per l’ambiente (piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche, impianti trattamento e smaltimento rifiuti e similari con proponente privato con finalità di profitto.*

Alla luce di quanto sopra esposto si può concludere che il PRRB per l’area in oggetto non introduce elementi escludenti alla localizzazione. Il progetto è coerente con quanto disposto dal PRRB dell’Emilia-Romagna che favorisce il recupero/riutilizzo dei rifiuti, per utilizzo agronomico, piuttosto che il loro smaltimento.

2.3.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Emilia-Romagna

Il Piano territoriale Paesistico Regionale dell’Emilia-Romagna è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993, come modificato con delibere G.R. 93/2000 – 2567/2002 – 272/2005 – 1109/2007 (di pubblicazione del testo coordinato).

Dare attuazione al Piano paesistico dell’Emilia-Romagna significa affrontare la gestione del territorio da una prospettiva diversa: partendo dal riconoscimento delle identità locali e assumendo la consapevolezza (e quindi la responsabilità) del loro valore e degli effetti che azioni improprie, o non sufficientemente ponderate, possono determinare nella trasformazione delle culture e della storia della società regionale a partire dalla modificazione dei caratteri del paesaggio.

Il PTPR va ricondotto nell’ambito di quei piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali e le prescrizioni da esso disposte devono considerarsi prevalenti rispetto alle diverse destinazioni d’uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Le disposizioni del PTPR sono recepite dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) che sono strumenti di pianificazione generale, che ogni Provincia è tenuta a predisporre nel rispetto della pianificazione regionale.

Dalla cartografia interattiva del sito web del PTPR (<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR>) sono state stralciate le figure seguenti.




Fig. 2.1 - Stralcio Tavola delle tutele paesaggistiche del PTPR dalla cartografia interattiva del sito web

Dall'esame della cartografia sopra riportata non risultano presenti nell'area particolari vincoli o elementi di tutela.

Dall'entrata in vigore della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” inoltre, i PTCP che hanno dato o diano attuazione alle prescrizioni del PTPR, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993 n. 1338, costituiscono, in materia paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa. Il PTCP della Provincia di Ferrara, con Delibera della Giunta Regionale n. 20 del 20/01/1997, è stato approvato secondo tale profilo. Si rimanda pertanto all'analisi del PTCP di Ferrara, riportata al paragrafo seguente.

2.3.3 Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale (PTCP) – Provincia Di Ferrara

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 20 del 20/01/1997, cui sono seguite alcune varianti. In particolare, con Delibera C.P. n. 32 del 29/05/2014 è stata adottata una Variante specifica al PTCP, che adegua il PTCP Provinciale alla Legge Regionale 20/2000 per quanto riguarda l'assetto dei poli ordinatori, delle infrastrutture per la mobilità e la logistica, degli ambiti specializzati per la produzione di rilevanza sovra comunale. Con Delibera n. 953 del 25/06/2018 la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha fornito espressione dell'intesa e del parere motivato in materia di VAS sulla Variante specifica al PTCP della Provincia di Ferrara. La Variante adeguata alle condizioni dell'Intesa e al Parere Motivato VAS è stata approvata con Delibera del C.P. n. 34 del 26/09/2018.

Dall'esame della “Tav. 5.7 – Il sistema ambientale”, di cui di seguito è riportato uno stralcio, l'area d'interesse risulta appartenere all'Unità di Paesaggio (U.P.), con le quali sono stati definiti i

paesaggi provinciali (normati dall’art. 8 delle NTA); nel caso in oggetto, l’area ricade nella U.P.6 – UNITÀ DI PAESAGGIO DELLA GRONDA. L’Unità di Paesaggio è l’insieme territoriale coerente in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali.




Fig. 2.4 – Stralcio da Tavola 5.7 – Il sistema ambientale

Le caratteristiche paesaggistico-ambientali individuate nel PTCP per l’Unità di Paesaggio identificata sono di seguito riportate.

CARATTERISTICHE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI		UNITÀ DI PAESAGGIO n. 6 “della Gronda”
MATRICI AMBIENTALI		Ambiente agroindustriale e di bonifica
RETE IDROGRAFICA	ELEMENTI NATURALI	Fossa Bolognese; Fossa Sabbiosola
	ELEMENTI ARTIFICIALI	Bacini di bonifica di corona al Mezzano
ELEMENTI NATURALI INTERESSE	SITI E PAESAGGI DEGNI DI TUTELA	Paleoalveo del Primaro, tratti della strada provinciale Voghiera-Portomaggiore, paleoalveo del Sandolo e Padovetere
	PARCHI, OASI, AREE GOLENALI, FASCE BOSCHIVE	-
PRINCIPALI ELEMENTI SPECIFICI DA TUTELARE		<p>Strade storiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tracciato della provinciale per Comacchio; - tracciato della statale 16; - tracciato della provinciale Argenta-Filo-Longastrino. <p>Strade panoramiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tracciati sopraggine lungo il paleoalveo del Po di Primaro e del Reno; - argine Pioppa. <p>Dossi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - paleoalveo del Padovetere molto evidente nella zona del Verginee;

CARATTERISTICHE AMBIENTALI	PAESAGGISTICO-AMBIENTALI	UNITÀ DI PAESAGGIO n. 6 “della Gronda”
		<ul style="list-style-type: none"> - paleoalveo del Po di Primaro. <p>Dossi secondari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portomaggiore – Oasi di Bando; - Consandolo – Bando; - Argine del Mantello; - Paleoalveo del Sandolo. <p>Rete idrografica principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fossa bolognese; - Fossa Sabbiosola. <p>Zone agricole pianificate: bacini di bonifica fine-ottocenteschi e primo-novecenteschi di corona al Mezzano.</p> <p>Siti e paesaggi degni di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paleoalveo del Primaro; - Tratti della strada provinciale Voghiera-Portomaggiore; - Paleoalveo del Sandolo.
NOTE		Questa UdP costituisce la mediazione esatta tra i caratteri della UdP n.5 e la UdP n.6.

Dall’esame della cartografia sopra riportata, e dall’analisi delle caratteristiche dell’Unità di Paesaggio di interesse, emerge che nell’area di progetto non sussistono particolari vincoli o ambiti di tutela che possano causare esclusione nella localizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, all’interno del PPGR di Ferrara, come riportato al paragrafo 2.3.4.

Analizzando, in particolare, quanto riportato nell’art. 11 – sistema delle aree agricole, che si riporta di seguito, emerge che non sono presenti motivi ostativi in relazione al progetto in oggetto.

Art. 11 – Sistema delle aree agricole

1. Il sistema delle aree agricole costituisce l’elemento basilare dell’assetto territoriale della provincia di Ferrara, è puntualmente descritto nelle sue componenti nella parte quinta della Relazione di Piano, dedicata alle Unità di Paesaggio.

2. (P) Le indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del sistema, aventi destinazione agricola, sono contenute nelle direttive ed indirizzi delle singole Unità di Paesaggio e devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l’efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell’insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all’utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell’efficienza di tale utilizzazione.

3. (D) Fermo restando quanto detto al comma precedente, i progetti esecutivi di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità delle persone e delle merci

debbano salvaguardare la funzionalità delle aziende agricole interessate e contribuire positivamente al riordino funzionale delle zone di cui al presente articolo.

Secondo quanto riportato all’art. 11 c. 2 sopra riportato, infatti, *“le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l’efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell’insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all’utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell’efficienza di tale utilizzazione”*; viene fatto quindi riferimento all’utilizzo del suolo agricolo mentre **la realizzazione dell’impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione non riguarderà il suolo agricolo presente nell’intorno del sito localizzativo prescelto e, pertanto, non verrà sottratto suolo all’utilizzazione colturale né, tantomeno, ne verrà compromessa l’efficienza. Si andrà infatti ad intervenire recuperando il complesso colonico esistente.**

In riferimento agli ambiti e agli elementi oggetto di tutela secondo quanto illustrato per l’Unità di Paesaggio n. 6 – *della Gronda*, in cui l’area d’intervento ricade secondo quanto illustrato in Fig. 2.4, nel sito oggetto d’intervento **non sono presenti** strade panoramiche, dossi o dune, elementi della rete idrografica principale tutelati (fossa Bolognese e fossa Sabbiosola), né strade storiche. In merito alle zone agricole pianificate, come già accennato in precedenza, l’intervento in oggetto non comporterà nessuna variazione nell’utilizzo dei terreni agricoli circostanti, ma, anzi, si andrà a recuperare la corte colonica tipica dell’architettura presente nel contesto agreste.

In riferimento a quanto riportato nella Tav. 5.7, inoltre, il PTCP non mostra, nella zona interessata dall’intervento, la presenza di invasi e alvei dei corsi d’acqua e neppure zone di tutela dei corsi d’acqua. L’art. 32 delle NTA del PTCP (*aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale*) riporta al c. 1: *“Le aree non già ricadenti fra quelle individuate agli articoli precedenti che presentano particolare sensibilità alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono inoltre individuabili tramite:*

c. distanza dai corpi d’acqua pubblici (esclusione per distanza inferiore a 150 m da rive di fiumi e 300 m da laghi);” e al successivo c. 2: *“Nelle aree ricadenti nel precedente comma non possono essere realizzati nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti”*. Si segnala che in direzione est rispetto al sito d’intervento, oltre via Bandissolo, è presente il condotto Forcello, che ricade nell’elenco dei corsi d’acqua pubblici di rilevanza paesaggistica (fonte: [Corsi d'acqua pubblici di rilevanza paesaggistica — E-R \(regione.emilia-romagna.it\)](#)) **ma che, al contempo, non ricade nell’elenco delle acque interne della Regione Emilia-Romagna** (fonte: [Emilia Romagna acque interne \(fiumi.com\)](#)) non risultando quindi soggetto al vincolo di cui all’art. 32 c). Per tale vincolo è già stata richiesta l’autorizzazione paesaggistica (vedi relazione paesaggistica) per l’ottenimento della Autorizzazione Unica. Nel caso di specie, infatti, non opera la preclusione prevista dall’art. 32 PTCP che fa espresso riferimento alle distanze minime da fiumi (150 m) e laghi (300 m), mentre lo Scolo Forcello dai registri regionali risulta essere uno *“scolo meccanico canale artificiale”*.

Considerando inoltre i criteri escludenti per la realizzazione di impianti per la gestione di rifiuti, il PRRB regionale, come illustrato, illustra, in riferimento al PTPR, le zone, i sistemi e gli elementi che

non permettono la realizzazione dei suddetti impianti. Fra questi figurano le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 17 del PTPR). Osservando la cartografia di piano, riportata in Figg. 2.3 e 2.4, nell’area d’intervento non sono presenti corsi d’acqua ricadenti in tale classificazione.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, quindi, la presenza del condotto Forcello non risulta essere un vincolo alla realizzazione dell’impianto di recupero fanghi in quanto non classificato come “fiume”. Risulta invece necessaria l’autorizzazione paesaggistica connessa alla presenza del suddetto bene tutelato.

Dalla cartografia della Rete Ecologica Provinciale si osserva come nell’area di progetto non siano presenti elementi della rete ecologica.




Fig. 2.5 - Stralcio da Tavola 5.1.7 – Il sistema ambientale. Assetto della rete ecologica provinciale

Di seguito si riporta uno stralcio della planimetria di Tavola 5.2.7 – *Ambiti con limitazioni d’uso*, da cui è visibile come l’area sia interessata dalla presenza di una rete ad altissima tensione che attraversa il sito ad ovest.




Fig. 2.6 - Stralcio da Tavola 5.2.7 – Ambiti con limitazioni d'uso




Fig. 2.7 – Stralcio Tav. 2.1 “Infrastrutture per la mobilità”

Osservando quanto rappresentato nella tavola *Infrastrutture per la mobilità* del PTCP di Ferrara, si nota che il sito d’interesse ricade lungo una strada comunale. **Gli elementi della mobilità sono stati quindi oggetto di accurati approfondimenti ma non riportano condizioni escludenti.**

In merito agli approfondimenti richiesti dalla Provincia di Ferrara relativamente al sistema delle infrastrutture (titolo IV delle norme di piano), alle criticità legate all’aumento di traffico, alle caratteristiche di via Bonacciola, agli interventi migliorativi proposti e alla valutazione di alternative per la collocazione dell’impianto in oggetto, si ricorda che l’area in progetto è stata dichiarata idonea quale sede per l’attività di stoccaggio fanghi di depurazione (v. procedimento di *Screening* conclusosi con esonero da ulteriore procedimento di VIA – D.G.R. n. 238 del 05/08/2005) e per tale motivo acquisita nella disponibilità del Proponente. Nella delibera appena richiamata, infatti, si legge “[...] dal punto di vista programmatico il progetto non risulta in contrasto con gli strumenti programmatori e pianificatori di ordine sovracomunale (PTCP, PPGR)”.

In riferimento alle norme presenti nel titolo IV delle NTA del PTCP, si fa presente che gli interventi in progetto relativi alla viabilità da e per l’impianto, considerando il territorio coinvolto, sono volti al *mantenimento e alla valorizzazione della morfologia insediativa complessa, reticolare e policentrica*, così come indicato nell’art. 28 bis, c. 1 lett. a) delle NTA.




Fig. 2.8– Stralcio Tav. 4.7 “Il sistema forestale e boschivo”

In merito al sistema forestale e boschivo (normato dall’art. 10 della norma tecnica del PTCP), la cui tavola è riportata in Fig. 2.8, si segnala che nell’area d’intervento e nel suo intorno non sono presenti aree di questa tipologia.




Fig. 2.9 – Stralcio Tav. QC2 “Ambiti specializzati per attività produttive”




Fig. 2.10 – Stralcio Tav. 2.3 “Poli funzionali”

Il sito in cui si intende intervenire non ricade all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive esistenti e di nuova previsione, così come non sono presenti ambiti specializzati per attività produttive con potenzialità sovra comunale, ambiti per attività produttive comunali di riorganizzazione e ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale (normati dagli artt. da 39 a 43 delle NTA del PTCP). Si sottolinea tuttavia che la SQUEA del PUG indica, tra gli obiettivi da perseguire nell'Unità di Paesaggio n. 6, la promozione di interventi che favoriscono il riuso e il recupero dei

fabbricati le cui funzioni, non più connesse all’attività agricola, sono comunque compatibili con la tipologia dell’immobile. Il PUG, infatti, definisce la destinazione d’uso della zona in funzione delle finalità che il proponente prefigge, ovvero in funzione della ipotetica redditività dell’investimento. Difatti, se l’attività non presenta fini di lucro, l’impianto è classificato “G9 - Impianti per l’ambiente” (piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche, impianti trattamento e smaltimento rifiuti e simili) mentre, se il proponente prevede di renderla economicamente proficua, lo stesso intervento viene classificato come uso produttivo declinato a “C1 - attività manifatturiera”. Secondo quanto previsto nel R.E., le attività dell’uso “g9”, già contemplate nel PUG, rientrano nella destinazione d’uso urbanistica “C) FUNZIONI PRODUTTIVE - c1. Attività manifatturiera” qualora il soggetto proponente, come nella fattispecie, sia operatore privato con finalità di profitto. In tale ottica, il procedimento delineato dall’art. 208 del Codice dell’Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) formulazione in gran parte analoga al previgente art. 27 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinava la specifica fattispecie in epoca immediatamente antecedente, prevede che il provvedimento autorizzatorio unico per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti “*sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*”. Inoltre, la disposizione prevede che “*entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.*”

In perfetta sintonia con la ratio che anima l’istituto giuridico della conferenza di servizi - quale modello procedimentale di semplificazione - l’autorizzazione unica ambientale è idonea a spiegare direttamente effetti sulla pianificazione territoriale, costituendo di per sé una variante puntuale che non abbisogna di alcuna manifestazione di assenso da parte degli organi in via ordinaria competenti per la pianificazione. Per cui, il Comune pur conservando il diritto di partecipazione procedimentale in seno alla conferenza dei servizi nella quale far valere la propria posizione non può pregiudicare per le sole ragioni legate al “governo del territorio” l’esito positivo del procedimento ambientale. In altri termini, la legge prevede *per tabulas* la prevalenza dell’interesse ambientale, rispetto al potere di pianificazione di competenza comunale che, in un’ottica di ponderazione tra interessi, appare soccombente. Da ultimo, infatti, l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Campano nel riconoscere la natura di variante allo strumento urbanistico ha statuito altresì che “**resta automaticamente variato** in senso conforme alla destinazione dell’impianto autorizzato, senza necessità di attivare previamente la complessa procedura dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore (cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 01/04/2015, n. 1883)”.

La destinazione urbanistica produttiva, derivante dall’autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/06, farà quindi rientrare il sito d’intervento in quelli classificati come ambiti produttivi.

In merito a quanto previsto per gli ambiti produttivi (art. da 39 delle NTA del PTCP), il progetto in oggetto presume la realizzazione di opere volte a:

- riduzione degli impatti sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali derivanti dallo scolo delle acque meteoriche di dilavamento come previsto dalle DGR n. 286/2005 “Direttiva

concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne” e DGR n. 1860/2006 “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia”;

- previsione di strumenti e interventi finalizzati al risparmio idrico (impianto di lavaggio ruote a circuito chiuso con ricircolo delle acque);
- predisposizione di opportune valutazioni di compatibilità idraulica e alla previsione di sistemi atti a garantire l’invarianza idraulica.

Dagli elaborati cartografici inerenti il rischio sismico contenuti all’interno del Quadro Conoscitivo del PTCP (Q.C.0.4 – Carta provinciale della geologia di superficie, Q.C.0.5 – Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali, Q.C.0.6 – Carta provinciale del fattore di amplificazione, Q.C.0.7 – Carta provinciale del rischio cedimenti, Q.C.0.8 – Carta provinciale delle indagini e dell’indice del potenziale di liquefazione e Q.C.0.9 – Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione) si riporta quanto rilevato per l’area d’interesse.




Fig. 2.11 - Stralcio da Tavola Q.C.0.6 – Carta provinciale del fattore di amplificazione




Fig. 2.12 - Stralcio da Tavola Q.C.0.7 - Carta provinciale del rischio cedimenti




Fig. 2.13 - Stralcio da Tavola Q.C.0.9.7 - Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione




Fig. 2.14 - Stralcio da Tav. 3.7 – Carta di zonizzazione sismica di primo livello

Di seguito si riportano gli stralci di Allegato 1 “Localizzazione delle aree produttive rispetto alla Rete Natura 2000” e di Allegato 2 “localizzazione delle aree produttive rispetto alla Rete Ecologica Provinciale”.




Fig. 2.25 - Stralcio da Allegato 1 – Localizzazione delle aree produttive rispetto alla Rete Natura 2000

Emerge la vicinanza dell’area con i seguenti siti della Rete Natura 2000:

- Sito ZPS IT 4060008 “Valle del Mezzano” alla distanza di circa 5.100 metri ad est;
- Sito ZPS IT 4060017 “Po di Primaro e Bacini di Traghetto” alla distanza di circa 4.900 metri a sud-ovest.

Per maggiori dettagli sulla Rete Natura 2000 si rimanda al paragrafo seguente. Rispetto alla Rete Ecologica Provinciale invece, si osserva l’assenza di elementi della REP nell’area di progetto.




Fig. 2.16 - Stralcio da Allegato 1 – Localizzazione delle aree produttive rispetto alla Rete Ecologica Provinciale

Dall’analisi sopra riportata si ritiene che il progetto sia conforme al PTCP di Ferrara, non essendo presenti nell’area elementi di vincolo di carattere ostativo all’impianto.

2.3.4 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) – Provincia di Ferrara

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) è lo strumento di pianificazione redatto e approvato dall’amministrazione provinciale che recepisce i contenuti, gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (ai sensi del D.Lgs. 22/97, della L.R. 3/99 e della L.R. 20/00). La Provincia di Ferrara, con atto di Consiglio Provinciale n. 48/20422 dell'01/04/2009, ha deliberato, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 28/1/2003 n. 1, la verifica e l'adeguamento normativo del Piano provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR) già precedentemente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 100 del 27/10/2004. L'aggiornamento del PPGR non prevede nuovi impianti o ampliamenti di quelli esistenti e non individua, inoltre, nuove aree per la localizzazione di impianti o delocalizzazione di quelli esistenti.

Dall’analisi degli elaborati cartografici presenti in allegato C emerge che l’area di progetto sia classificata come idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Infatti, tale piano recepisce i vincoli derivanti dal PTCP; non essendo presenti particolari vincoli o ambiti di tutela nell’area, l’area di interesse viene classificata come idonea.




Fig. 2.17 - Stralcio da Allegato C/I Tavola 7 – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, in attività e previsti, sulla base della rappresentazione delle aree non idonee

2.3.5 Rete Natura 2000 (vincoli naturalistici in relazione a ZSC, SIC e ZPS)

L'obiettivo della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, è la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea. Questa Direttiva prevede di adottare misure volte a garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario. Gli allegati della Direttiva riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le quali si prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela. Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalla successiva Direttiva 97/62/CE. In base agli elenchi degli allegati sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) destinati a divenire, a seguito della loro elezione da parte dell'Unione Europea, le ZSC che costituiranno l'insieme di aree della Rete Natura 2000, rete per la conservazione del patrimonio naturale europeo.

Lo scopo della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento e si applica agli Uccelli stessi, alle loro uova, nidi ed habitat. Gli allegati della Direttiva riportano liste di Uccelli aventi diversi gradi di tutela o di possibilità di sfruttamento da parte dell'uomo. Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalle successive Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE.

Le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE prevedono, al fine di tutelare una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari specificatamente indicati, che gli Stati Membri debbano classificare in zone particolari come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come

ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica definita “Rete Natura 2000”.




Fig. 2.38 - Stralcio della mappa dei Siti di Natura 2000 (SIC e ZPS) includente l'area di interesse

Dalla planimetria sopra riportata si osserva la vicinanza dell'area con i seguenti siti della Rete Natura 2000:

- Sito ZPS IT 4060008 “Valle del Mezzano” alla distanza di circa 5.100 metri ad est;
- Sito ZPS IT 4060017 “Po di Primaro e Bacini di Traghetto” alla distanza di circa 4.900 metri a sud-ovest.

Di seguito si riporta una descrizione e le principali caratteristiche dei due siti ubicati in prossimità dell'area.

Il sito ZPS IT 4060008 “Valle del Mezzano” è costituito principalmente dalla ex Valle del Mezzano, prosciugata definitivamente negli anni '60; oltre a questa grande ex valle salmastra il sito include alcune aree contigue con ampi canali e zone umide relitte (Bacino di Bando, Anse di S. Camillo, Vallette di Ostellato), parte della bonifica di Argenta e del Mantello realizzate negli anni '30, la bonifica di Casso Madonna e un tratto del fiume Reno in corrispondenza della foce del torrente Senio. Risultato di grandi opere di bonifica, il territorio è parcellizzato per coltivazioni ad ampio raggio con unità colturali di grandi dimensioni e colonizzato da singoli insediamenti rurali privi di strutture residenziali. È l'area a più bassa densità abitativa d'Italia. Il sito infatti non è urbanizzato, ma caratterizzato prevalentemente da estesi seminativi inframezzati da una fitta rete di canali, scoli, fossati, filari e fasce frangivento. Su circa 300 ettari, localizzati principalmente nel Mezzano, sono stati

ripristinati negli anni '90 stagni, prati umidi e praterie arbustate attraverso l'applicazione di misure agroambientali finalizzate alla creazione e alla gestione di ambienti per la flora e la fauna selvatiche. Il paesaggio è interamente, geometricamente agrario, quasi surreale con le sue stradine diritte e i radi insediamenti colonici completamente disabitati. Si tratta di una Zona di Protezione Speciale rilevante non tanto per gli habitat naturali quanto per l'ambiente di tipo agrario favorevole all'avifauna, del tutto singolare con i suoi terreni tendenzialmente argillosi ma anche ricchi di depositi torbosi e la falda costantemente superficiale, salmastra nella gran parte, verso oriente, in grado di selezionare una flora spontanea decisamente alofila non appena si interrompano le colture. Il margine settentrionale del sito (Valle Lepri e Canale circondariale fino a Ostellato) è stata recentemente inserita nei territori del Parco Regionale del Delta del Po.

- **Habitat Natura 2000.** 7 habitat di interesse comunitario, dei quali uno prioritario, ricoprono il 2% della superficie del sito: due tipi salmastri e due d'acqua dolce comunque di natura idromorfica, uno di prateria arida marginale e due di natura arborea e di tipo forestale ripariale o alluvionale, più qualche margine elfitico (canneto) in un contesto di formazioni secondarie generalmente ad evoluzione piuttosto rapida.
- **Uccelli.** Circa 50 specie di interesse comunitario frequentano regolarmente il sito. La maggior parte delle specie nidificanti (Tarabuso, Airone rosso, Nitticora, Garzetta, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Spatola, Falco di palude, Moretta tabaccata, Forapaglie castagnolo) sono concentrate nelle zone umide presso il perimetro del sito o in zone umide esterne contigue ad esso. Importanti popolazioni nidificanti di Tarabusino e Martin pescatore sono localizzate principalmente nella fitta rete di canali mentre Albanella minore, Cavaliere d'Italia, Pernice di mare e Ortolano nidificano soprattutto nelle superfici oggetto di ripristini ambientali (attraverso l'applicazione di misure agroambientali da parte delle imprese agricole) e nelle zone coltivate meno intensamente e/o con "set aside" obbligatorio. I filari e le fasce frangivento ospitano, grazie all'abbondanza di vecchi nidi di corvidi, la più importante popolazione nidificante in Italia di Falco cuculo e uno dei tre siti di nidificazione del Grillaio nell'Italia settentrionale nel 2003. Altre specie con rilevanti popolazioni nidificanti grazie alla disponibilità di nidi di corvidi sono il Gufo comune, il Lodolaio e il Gheppio. In particolare, l'ex valle del Mezzano rappresenta l'area di alimentazione più importante non solo per gli Ardeidi nidificanti nelle Vallette di Ostellato, in Valle Lepri e nel Bacino di Bando ma anche per le popolazioni di Gabbiano corallino e Sterna zampenere nidificanti nelle Valli di Comacchio. Il sito è di rilevante importanza anche per uccelli migratori e svernanti; in particolare ospita una parte rilevante delle popolazioni svernanti in Italia di Airone bianco maggiore, Oca Lombardella, Oca selvatica, Pavoncella, Gufo di palude.
- **Rettili.** Segnalata la Testuggine palustre *Emys orbicularis*, specie di interesse comunitario, localizzata soprattutto nella zona di Valle Umana.
- **Anfibi.** Segnalato il Tritone crestato *Triturus carnifex*, specie di interesse comunitario localizzata soprattutto nei biotopi di Valle Umana. Da segnalare, per l'abbondante popolazione, anche la Raganella *Hyla intermedia*.
- **Pesci.** La Cheppia *Alosa fallax* è la sola specie di interesse comunitario segnalata. Tra le specie rare a livello regionale sono state segnalate Triotto *Rutilus erythrophthalmus* e Spinarello *Gasterosteus aculeatus* che nell'area sono molto rare e minacciate di estinzione.

- **Invertebrati.** L'unica specie di interesse comunitario presente è *Lycaena dispar*, Lepidottero legato agli ambienti palustri.

Per quanto riguarda il **sito ZPS IT 4060017 “Po di Primaro e Bacini di Traghetto”**, si osserva che dalla grande ansa corrispondente alla confluenza del Panaro nel Po, presso Ficarolo, originavano i rami Volano e Primaro, quelli che in seguito alle rovinose “rotte” del XII secolo, cedettero il posto al nuovo corso (Po di Goro) che approfondì il reticolo deltizio. Ma è solo oltre Ferrara che il Po morto di Primaro è ancora riconoscibile, giù per oltre venti chilometri fino alla confluenza col Fiume Reno, incanalato già da diversi secoli nell'alveo del Po di Primaro e indirizzato autonomamente verso il mare per contribuire al prosciugamento di una delle zone umide più vaste d'Europa, di quella grande bonifica ferrarese, bolognese e ravennate protrattasi quasi fino ai giorni nostri. Peraltro, secondo Flavio Biondo (1392-1463), questo ramo detto anche Po della Torre di Fossa fu creato nel 709 d.C., durante l'impero di Giustiniano II, quando Felice Arcivescovo di Ravenna fece tagliare il Po di Volano sotto Ferrara e creò il letto del ramo che passa per Torre della Fossa, facendo entrare una gran quantità d'acqua nella palude Padusa per difendere Ravenna. Il Reno (o Po di Primaro) a sua volta ricade nel sito da Santa Maria Codifiume fino ad Argenta, in continuità con i siti bolognesi (Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella) posti a monte, verso Sud (Medicina e Molinella) e con quelli ferraresi (Argenta) e ravennati (Alfonsine) verso valle. È in particolare in questo tratto lungo il Reno che il sito, da un lungo e sottile budello meandriforme, si allarga a ricomprendere le golene, i pioppeti e le zone umide riallagate, circondate da aree agricole, di Traghetto, Consandolo e Boccaleone.

Ricadono nel sito i “Boschi” (poderi a piantata padana e pioppeto) Vallazza, Priazzo, Isolato, Volpe, Bonora e altri, in parte oggetto di interventi di bonifica e riqualificazione ambientale, ampi maceri ed ex cave allagate, inclusi gli ex bacini dello zuccherificio di Molinella, oggetto di interventi nel 1998. Sito tipicamente fluviale con ambienti ripariali, sia pur storicamente soggetti a drastiche bonifiche, ospita esempi di vegetazione erbacea annuale dell'alveo fluviale (*Chenopodium rubri* e *Bidention*), praterie mesofile secondarie, lembi di prateria alta di margine e dei fossi (6430) e boschi igrofilo a salici e pioppi su sponde e argini. La rete di fossati e canali è ricca di idrofite e vegetazione spontanea acquatica. Nel complesso, questi cinque habitat d'interesse comunitario (uno prioritario) occupano meno del 10% della superficie del sito. La presenza di attività antropiche e di centri abitati principalmente in alcune aree a stretto contatto con le aste fluviali costituisce fattore di minaccia, in particolare alle popolazioni ittiche, erpetologiche e ornitologiche di passo e nidificanti. L'importanza per l'avifauna di questa ZPS è indubbiamente superiore a quantità e qualità degli habitat riscontrati, modesti nel complesso ma non meno significativi nel contesto di un territorio asservito all'uomo. Si tratta infatti degli unici elementi di una rete ecologica povera nella fattispecie e caratterizzata quasi solo da elementi lineari di collegamento tra nodi lontani tra loro.

- **Vegetazione.** Lembi di vegetazione spontanea, prevalentemente legnosa, sono, come detto, limitati a tratti ripariali e golenali, con specie igrofile tra le quali Pioppo bianco, Salice bianco e Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa*). Non mancano Pioppo nero, Olmo, Gelsi, qualche Ontano nero, salici arbustivi ed altre specie attrezzate ad improvvise risalite del livello di falda. Pratelli effimeri in alveo soggetto a ritiri idrici, siepi e qualche incolto (le golene hanno per lo più colture “a perdere”), completano un mosaico ambientale mutevole e fortemente condizionato più dalle attività dell'uomo che non dall'andamento delle piene. Tra le specie vegetali rare, di interesse conservazionistico, vanno citate *Gratiola officinalis* e idrofite natanti

come il Morso di Rana (*Hydrocharis morsus-ranae*), *Salvinia natans*, *Trapa natans*, *Potamogeton natans*, legate alla presenza di ambienti umidi come *Sagittaria sagittifolia*, *Sparganium erectum* e *Spyrodela polyrhiza*. Ai margini dei fossi la specie più caratteristica è *Typha angustifolia* e sono riscontrabili specie della flora commensale dei campi, un tempo ben più diffusa, come *Veccia pelosa* (*Vicia hybrida*), e infine specie legate agli ambienti ruderali, come *Timo goniotrico* (*Thymus pulegioides*) e *Lingua di cane a fiori variegati* (*Cynoglossum creticum*), *borraginacea robusta*, *eurimediterranea*, occasionalmente osservabile ai piedi delle Prealpi.

- **Fauna.** Per quanto riguarda l'avifauna, eccellenza dell'area e dell'intera zona, sono state segnalate 24 specie di Uccelli di interesse comunitario di cui 5 nidificanti (*Averla cenerina*, *Averla piccola*, *Cavaliere d'Italia*, *Martin pescatore* e *Tarabusino*). Frequentano il sito, inoltre, 32 specie migratrici abituali non elencati nell'Allegato I della Dir. 79/409 “Uccelli”, delle quali 18 nidificanti. Per il resto, la fauna è necessariamente limitata dal contesto antropizzato: sono presenti, tuttavia, tra i Rettili di interesse comunitario *Testuggine palustre* *Emys orbicularis* ed è segnalata anche la presenza di *Ramarro* *Lacerta viridis*. Tra gli Anfibi ma è da segnalare la presenza di *Raganella* *Hyla intermedia*, *Rospo comune* *Bufo bufo* e *Rospo smeraldino* *Bufo viridis*. Sono presenti tre-quattro specie di Chiroterri inclusi nell'Allegato IV della Direttiva Habitat e protetti dalla Legge Regionale n. 15/2006 sulla tutela della fauna minore: il *Serotino comune* (*Eptesicus serotinus*), il *Pipistrello di Savi* (*Hypsugo savii*), e il *Pipistrello albolimbato* (*Pipistrellus kuhlii*). Non dovrebbe mancare il *Vespertilio d'acqua* o di *Daubenton* (*Myotis daubentoni*). Sono scarse le informazioni sia sugli invertebrati sia sui pesci. È plausibile la presenza di *Stylurus flavipes*, libellula tipica dei tratti planiziali dei fiumi ed indicatrice di rive ben conservate; un tempo specie come *Cheppia* (*Alosa fallax*), *Lasca* (*Chondrostoma genei*) dovevano essere ben più diffusi e l'eventuale attuale loro presenza è tutta da verificare. La gestione della fauna locale deve tenere in conto il controllo di specie esotiche naturalizzate quali *Myocastor coypus*, *Procambarus clarkii*, *Trachemys scripta*, la cui diffusione, da monitorare, può costituire un fattore di minaccia rilevante per flora e fauna locali.

In linea generale, la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Seppure risultino sensibili le distanze con i siti della Rete Natura 2000 con riferimento alla tipologia impiantistica e alla dimensione stessa, si è in ogni caso sviluppata un'analisi di carattere generale secondo i criteri della prevalutazione d'incidenza relativa al progetto in esame (v. cap. 5 *Rapporto ambientale ai fini della VAS* precedentemente presentato).

Ferrara, febbraio 2024

Dott. Ing. Mario Sunseri

